



## **Delibera della Giunta Regionale n. 669 del 04/12/2015**

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 8 - UOD Servizio Sismico

Oggetto dell'Atto:

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983 N. 9".**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che:**

- a. l'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 dispone che in tutte le zone classificate sismiche, *chiunque* intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a presentare la relativa denuncia dei lavori, (con allegato il progetto in doppio esemplare, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori) allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore;
- b. il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari;
- c. il successivo art. 94 del sopra richiamato D.P.R. prevede, inoltre, che, in tutte le località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3) non si possono iniziare lavori *senza preventiva autorizzazione* scritta del competente ufficio tecnico della regione. L'autorizzazione e' rilasciata *entro sessanta giorni* dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
- d. la Regione Campania con Deliberazione di G.R. n. 5447 del 7/11/2002, in attuazione dell'art. 94, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/98, ha proceduto all'aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della regione Campania. Attualmente tutti i comuni della Campania sono stati classificati sismici, pertanto, per tutti i 550 comuni vige l'obbligo della preventiva presentazione della denuncia dei lavori per i lavori inerenti a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni; in particolare, nei comuni classificati sismici di I e II categoria (488 comuni), l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica da parte dell'ufficio tecnico della regione (art. 94 D.P.R. n. 381/01);
- e. stante il descritto quadro normativo nazionale, la Regione Campania, con la L.R. n. 19/2009, ha, tra l'altro, approvato modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*" disciplinando, nel rispetto degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/01, i provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
- f. con successivo Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010 è stato approvato il Regolamento n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania, recante la disciplina di:
  - f.1 procedimenti tecnico-amministrativi di competenza dei settori provinciali del Genio civile della regione Campania, finalizzati al rilascio della "autorizzazione sismica" ovvero del "deposito sismico";
  - f.2 attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto di "autorizzazione" o di "deposito";
  - f.3 schema del fascicolo del fabbricato, nonché le procedure di compilazione e di aggiornamento dello stesso;
- g. che l'art. 2 co. 9 bis della L.R. n. 9/83 definisce, in particolare, minori i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale;
- h. che l'art. 12 co. 5 del Reg. reg.le 4/2010 demanda al dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile la definizione delle tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori;
- i. con decreto dirigenziale del Coordinatore ex A.G.C. 15 n. 65 del 3/8/2010 sono state definite le tipologie di lavori minori;

- j. n con la L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012) è stato introdotto l'art. 4 bis alla L.R. n. 9/83, rubricato "*Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni*", successivamente modificato ad opera dell'art. 1 co. 192 7 agosto 2014, n. 16, che ha introdotto la facoltà, per i Comuni, di richiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, il trasferimento delle attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, relativamente alle opere (ivi comprese le opere rilevanti e strategiche) la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

**RILEVATO che:**

- a. legislazione vigente, la disciplina inerente alle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, prevede:
- a.1 l'autorizzazione sismica (per tutti i lavori strutturali da realizzarsi nei comuni in zona sismica 1 e 2, nonché, nei comuni in zona sismica 3, per le opere rilevanti e strategiche, i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/190, le sopraelevazioni e le sanatorie);
- a.2 l'autorizzazione sismica per lavori minori: sono così definiti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale (art. 2 co. 9 bis L.R. n.9/83, art. 12 co. 3 Reg. Reg.le 4/2010 e ss.mm.ii.e D.D. n. 65 del 3/8/2010). Per tali tipologie di lavori è previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica, previa verifica svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo;
- a.3 il deposito sismico (per le varianti non sostanziali e per tutte le altre tipologie di lavori nei comuni in zona sismica 3).

**CONSIDERATO che:**

- a) si ritiene di approvare misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi afferenti le competenze regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, nel rispetto dei vincoli normativi nazionali in materia, con particolare riferimento alla disciplina dei lavori da realizzarsi nelle zone classificate a bassa sismicità e all'ampliamento delle tipologie dei lavori minori;
- b) tali misure sono finalizzate sia snellire gli adempimenti a carico dei committenti che a rendere più celeri i tempi di rilascio dei provvedimenti sismici da parte degli uffici competenti (Genio Civile o Comune);
- c) tali misure prevedono modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*", consistenti sia nell'adeguamento di tale legge alle norme nel frattempo intervenute, che in una disciplina mirata per le zone classificate a bassa sismicità laddove si prevede la facoltà di iniziare i lavori dopo la presentazione della denuncia dei lavori presso l'ufficio competente;
- d) tali misure richiedono, dopo l'approvazione del presente disegno di legge regionale da parte del Consiglio regionale, altresì modifiche al Regolamento regionale n. 4/2010, con particolare riferimento agli elenchi recanti le tipologie di varianti non sostanziali e l'ampliamento delle tipologie di lavori minori, oggetto di un successivo atto deliberativo.

**RITENUTO di:**

- a. dover approvare la proposta di disegno di legge, recante "*Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9*", in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
- b. rinviare a successivo atto, all'esito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge regionale allegato, la proposta di modifiche al Reg.reg.le n. 4/2010.

**SENTITO** l'Ufficio Legislativo per i profili di competenza.

**VISTI:**

- a) il vigente Statuto regionale;

- b) il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.
- c) la legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 e s.m.i.
- d) il Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010.

**PROPONE e la Giunta a voto unanime**

**DELIBERA**

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la proposta di disegno di legge regionale recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
2. di rinviare a successivo atto la consequenziale proposta di modifiche al Reg.reg.le n. 4/2010, all'esito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge regionale allegato;
3. di inviare la presente deliberazione:
  - al Presidente del Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
  - agli Assessori Regionali
  - al Capo di Gabinetto;
  - all'Ufficio Legislativo;
  - ai Capi Dipartimento;
  - alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali;
  - all'U.D.C.P. – Ufficio XIII "Affari Generali, Servizi di Supporto e BURC" la pubblicazione sul BURC.